



Giuseppe Fanara
Notaio

salita Granet, 3
92014 Porto Empedocle
Tel. 0922/535331

REPERTORIO N.RO 47986

RACCOLTA N.RO 23842

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Trenta maggio duemiladiciannove alle ore diciannove

30 MAGGIO 2019

**Registrato
in
Agrigento**

In Porto Empedocle, nel mio studio sito nella salita Granet

n.ro 3, innanzi a me Avv. Giuseppe Fanara, Notaio in Porto Em-

il 12/06/2019

pedocle, iscritto al ruolo del collegio notarile dei distret-

al n. 2996

ti riuniti di Agrigento e Sciacca,

serie 1T

E' COMPARSO

il sig. MARCHICA Rosario, nato a Favara il 16 gennaio 1951 e

residente in Favara alla via Russia n.ro 36, il quale dichiara

di intervenire al presente atto in qualità di Presidente

della "Associazione società di San Vincenzo de Paoli Consi-

glio Centrale di Agrigento", con sede in Favara alla via Dei

Mille n.ro 15, avente codice fiscale 93047610840, iscritta al

n.ro 1146 del Registro generale regionale delle Organizzazioni

di Volontariato.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono

certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, è stata

convocata in seconda adunanza, l'assemblea della predetta "As-

sociazione Società di San Vincenzo de Paoli Consiglio Centra-

le di Agrigento" al fine di discutere e deliberare sull'ordi-

ne del giorno di cui in appresso.

Il comparente invita pertanto me Notaio a far constare da



pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue: assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.29 dello statuto sociale, il medesimo comparente sig. Marchica Rosario, nell'anzidetta sua qualità, il quale constatata e fa constatare:

- che, in conformità a quanto previsto agli artt. 15-23 dello statuto sociale, l'associazione Consiglio Centrale di Agrigento si articola in differenti Conferenze territoriali che ad essa fanno capo e precisamente: la "Conferenza San Giovanni Bosco" di Favara, la "Conferenza Agrigento Città" e la "Conferenza Madonna del Buon Consiglio" di Porto Empedocle;

- che sono presenti in assemblea, in proprio e per deleghe regolarmente acquisite, n.ro 29 (ventinove) soci facenti parte della "Conferenza San Giovanni Bosco", n.ro 7 (sette) soci facenti parte della "Conferenza Agrigento Città" e n.ro 14 (quattordici) soci facenti parte della "Conferenza Madonna del Buon Consiglio"

- che sono quindi complessivamente presenti n.ro 50 (cinquanta) soci, aventi diritto al voto, il tutto come risulta dal foglio di presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Tanto constatato il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Adeguamento dello statuto previsto dalla riforma del Terzo

Settore (art. 101 comma 2 del Codice del terzo Settore)"

Il Presidente, iniziando a trattare l'ordine del giorno, informa l'assemblea della recente introduzione della normativa legislativa di cui al d.lgs. 117/2017, cd. Codice del Terzo settore, così come integrata e corretta dal d.lgs. 105/2018, in virtù della quale si è resa indispensabile la modifica dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento della odierna struttura associativa per il riconoscimento della qualifica di Organizzazione di Volontariato e l'iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'art. 101, comma 2, del richiamato d.lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del d.lgs. 117/2017 entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

In particolare, l'assemblea viene informata che ai sensi della richiamata disposizione di legge, le Organizzazioni di Volontariato sono Enti del Terzo settore costituite in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non



inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'assemblea a questo punto più ne dettaglio viene informata delle prescritte modifiche statutarie da adottare in riferimento, a titolo esemplificativo, alla modifica della denominazione sociale con l'introduzione dell'acronimo "ODV", all'indicazione nell'ambito dell'oggetto sociale di una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del sopra indicato d.lgs. 117/2017 ed alla necessaria indicazione degli enti a cui deve essere devoluto il patrimonio.

Il Presidente comunica inoltre che il testo aggiornato e modificato di statuto è stato predisposto, come ai soci ben noto, dalla Federazione nazionale e pertanto dà lettura delle più significative variazioni proposte.

Esaurita l'esposizione del Presidente si invita l'assemblea a discutere e deliberare.

L'Assemblea, dopo breve ma esauriente discussione,

D E L I B E R A

di approvare le proposte di modifica appena esposte dal Presidente e di variare lo Statuto della associazione con un nuovo testo coordinato ed aggiornato, che lo sostituisce integralmente, che l'assemblea dichiara di ben conoscere ed ac-

cettare avendone già preso visione e che al presente si allega sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente fa constare e dà atto che la votazione dà i seguenti risultati:

- Favorevoli: tutti;

- Contrari: nessuno;

- Astenuti: nessuno.

Pertanto il Presidente dà atto che le deliberazioni sopra adottate sono valide ai sensi dello statuto sociale vigente e della nuova normativa sopra richiamata.

L'Assemblea, da ultimo, delibera sempre con il voto favorevole di tutti gli intervenuti di conferire al qui costituito Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione a tutto quanto sin qui deliberato ed in particolare il potere di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto sociale, senza una nuova convocazione, tutte le modificazioni che venissero richieste dalle competenti Autorità o da organi di vigilanza o di categoria e dalla Confederazione Nazionale o Regionale, nonché da legislazioni che regolano la materia.

Null'altro essendovi a deliberare e dato che nessuno dei presenti chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciannove e minuti quarantacinque

Mi chiede infine il Presidente qui costituito che il presente venga redatto in carta libera e fruisca delle agevolazioni



fiscali dell'esenzione del presente atto dall'imposta di bol-
lo e di registro di cui all'art. 82 del d.lgs. 117/2017, già
previste dal d.lgs. 266/1991, nonchè di quelle derivanti dal-
le vigenti leggi che regolano la materia.

Le spese del presente atto e delle conseguenti formalità sono
a carico dell'associazione.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto
del quale ho dato lettura al comparente.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me manoscritto
in due fogli su cinque pagine, più la presente, viene sotto-
scritto come per legge alle ore diciannove e minuti cinquan-
tacinque

F.to: MARCHICA Rosario

GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)



ALLEGATO 4

al N. 47986 di Repertorioal N. 23842 della Raccolta

Conferenza San Giovanni Bosco — FAVARA

N°	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Firma
3	Alongi francesco	Favara--24/03/1947	A
4	Augello Livia	Favara--14/04/1947	Augello Livia
6	Bennardo Rosalia	Favara--31/07/1958	
7	Bosco Aurelio	Favara--20/02/1950	Aurelio Bosco
8	Casà Anna Maria	Favara--13/01/1954	Casà Anna Maria
9	Castronovo Rosalia	Favara--12/02/1946	Rosalia Castronovo
10	Di Maria Vincenzo	Agrigento--17/11/1939	A. Di Maria
11	Di Stefano Giuseppina	Campofranco (CI) 31/12/1938	Augello Livia
12	Fallea Margherita	Favara--19/01/1946	Fallea Margherita
14	Fanara Salvatore	Favara--11/08/1950	Fanara Salvatore
15	Infurna Maria	Favara--11/09/1954	Infurna Maria
16	Magro Angela	Favara--28/04/01946	Magro Angela
17	Marchica Rosario	Favara--16/01/1951	Marchica Rosario
18	Minio Domenica	Favara--03/07/1947	Minio Domenica
19	Morgante Salvatore	Favara--21/10/1962	Morgante Salvatore
20	Matina Angela	Favara--10/04/1947	Matina Angela
21	Pace Francesca	Favara--16/06/1940	Pace Francesca
22	Palumbo Giuseppina	Favara--21/11/1952	Palumbo Giuseppina
23	Pecoraro Gaetano	Favara--01/11/1951	Pecoraro Gaetano
24	Pecoraro Carmela	Favara--16/10/1956	Pecoraro Carmela
25	Priolo calogera	Favara--03/08/1945	Priolo calogera
26	Priolo Caterina	Favara--25/05/1966	Priolo Caterina
27	Rizzo Rosalia	Favara--13/03/1955	Rizzo Rosalia
28	Rizzuto Giuseppe	Favara--08/08/1955	Rizzuto Giuseppe
29	Rosato Vincenzo	Favara--26/06/1941	Rosato Vincenzo
30	Serravalle Fortunata	Favara--15/04/1945	Serravalle Fortunata

Bosco Aurelio

Augello Livia

31	Serravalli Anna	Favara--03/03/1951	Vitello Giovanna
32	Serravalli Maria	Favara--04/08/1947	Vitello Giovanna
33	Sorce Orsola	Favara--22/11/1944	Sorce Orsola
34	Sorce Rosalia	Palermo--30/06/1933	Sorce Orsola
35	Stagno Filippo	Favara--13/11/1945	Stagno Filippo
36	Sutera Giovanna	Favara--19/01/1951	Sutera Giovanna
37	Terrasi Gioacchino	Favara--03/01/1953	Terrasi Gioacchino
38	Vella Vincenzo	Favara--24/10/1945	
41	Vitello Giovanna	Favara--03/02/1946	Vitello Giovanna
42	Zarcone Calogero	Favara--18/09/1937	

Conferenza Madonna del Buon Consiglio

N°	Cognome e Nome	luogo e data di nascita	Firma
1	ALESSI IDA	Agrigento--13/04/1949	Alessi Ida
2	Bonfiglio Antonietta	Porto Empedocle--07/02/1956	Bonfiglio Antonietta
3	Bonfiglio Emilia	Siculiana--18/04/1943	Bonfiglio Emilia
4	Canicatti Nunzia	Porto Empedocle--29/06/1952	Canicatti Nunzia
5	Chiarini Matilde	Porto Empedocle--09/06/1950	Chiarini Matilde
6	Crapanzano Giovanna	Porto Empedocle--08/11/1955	Crapanzano Giovanna
7	Di Franco Paolo	Porto Empedocle--10/05/1951	Di Franco Paolo
8	Lazzara Rosa	Porto Empedocle--22/05/1951	Lazzara Rosa
9	Lombardo Geranda	Porto Empedocle--01/03/1946	Lombardo Geranda
10	Mazza Rosa	Porto Empedocle--27/08/1940	Mazza Rosa
11	Novara Carmela	Porto Empedocle--14/05/1951	Novara Carmela
12	Novara Cettina	Serradifalco--27/09/1959	Novara Cettina
13	Vetro Enza	Agrigento--12/02/1947	Vetro Enza
14	Vitello Gesualda	Porto Empedocle--05/09/1936	Vitello Gesualda

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Agrigento Cittadina

N°	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Firma
1	Agrò Giuseppe	Pistoia (PT)--22/01/1960	<i>Agrò Giuseppe</i>
2	Alletto Elio	Agrigento--18/12/1946	<i>Frenna Domenic</i>
3	Anselmo Leonardo	Mazzara del Vallo (TP)--10/06/1935	
4	Capraro Calogero	Agrigento--18/12/1946	<i>Agrò Giuseppe</i>
5	Ciulla Armando	Agrigento--22/06/1961	<i>Ciulla Armando</i>
6	Contaldi Giuseppe	Agrigento--15/09/1949	<i>Frenna Domenic</i>
7	Cosentino Calogero	Agrigento--03/09/1942	
8	Frenna Domenic	Agrigento--25/01/19442	<i>Frenna Domenic</i>
9	Muglia Maurizio	Joppolo Giancaxio--10/02/1960	<i>Agrò Giuseppe</i>
10	Zuppardo Calogera	Crotone (CZ)--16/01/1978	

Agro Giuseppe

Frenna Domenic



ALLEGATO

al N. 47986 di Repertorio

al N. 23842 del Raccogli

STATUTO DELL'ODV SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI AGRIGENTO

CAPITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E NATURA

- 1.1 È costituita l'ODV "Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di AGRIGENTO", con sede in F.A.V.A.R.A., denominata in seguito, per brevità, "Consiglio Centrale", avente natura di Associazione di Volontariato.
- 1.2 La Società di San Vincenzo De Paoli è una organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.
- 1.3 È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.
- 1.4 Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democrazia.

Art. 2 DURATA DEL CONSIGLIO CENTRALE

La durata del Consiglio Centrale è illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

- 3.1 Il Consiglio Centrale di AGRIGENTO esperimenta con successo la procedura di ammissione, fa parte della Federazione Italiana "Società di San Vincenzo De Paoli ODV", la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.
- 3.2 Il Consiglio Centrale si articola in gruppi, da sempre chiamati "Conferenze", compresi nel territorio di AGRIGENTO.
- 3.3 Presso la sede del Consiglio Centrale e quella della Federazione Nazionale è depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni del Consiglio Centrale.

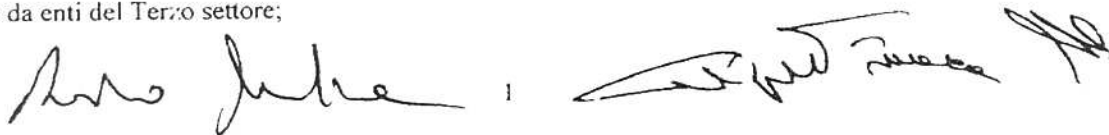
Art. 4 FINALITÀ

Il Consiglio Centrale si propone di:

- a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia;
- b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità;
- c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell'articolo 5;
- d) sostenere le proprie Conferenze nel perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 5.1 Nessuna opera di carità è estranea al Consiglio Centrale.
- 5.2 Le attività di interesse generale esercitate in via principale sono quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Q-R-U-V-W-Z dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e cioè:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;



- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.3 Il Consiglio Centrale potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse. Tali attività saranno individuate dall'Assemblea.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI E LORO AMMISSIONE

6.1 Sono soci del Consiglio Centrale coloro che, condividendone gli scopi ed accettando il presente Statuto, vivono nella Conferenza la vita di preghiera, di formazione e di azione propria della Società di San Vincenzo De Paoli, partecipando alle riunioni della stessa e privilegiando il contatto personale con chi soffre.

6.2 Potranno essere soci anche i minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni. Essi godranno degli stessi diritti previsti per i soci maggiorenni all'art. 7.1, ma non potranno essere eletti ad alcuna carica. Potranno ricevere incarichi particolari, specie in ambito giovanile.

6.3 L'ammissione dei nuovi soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dal Consiglio Centrale.

6.4 L'appartenenza al Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.

6.5 I soci hanno diritto, sia nella propria Conferenza che nel Consiglio Centrale, di:

- a) eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali;
- b) approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con le rispettive relazioni annuali;
- c) decidere le scelte operative;
- d) esaminare tutti i libri sociali, recandosi ove gli stessi si trovano, previo appuntamento con il Tesoriere.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, continuativo, volontario e gratuito senza fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 Il loro comportamento, all'interno ed all'esterno del Consiglio Centrale, deve essere animato dallo spirito di carità cristiana e di solidarietà umana.

7.3 Le visite a coloro i quali si trovano nel bisogno debbono essere fatte, per quanto possibile, nel loro ambiente, con amicizia, rispetto, cordialità, comprensione ed affetto, preoccupandosi anche delle loro necessità morali, psicologiche e spirituali.

7.4 I soci debbono tenere un comportamento privato coerente con i principi ispiratori del Consiglio Centrale.

7.5 Ogni socio contribuisce annualmente alle spese per il funzionamento societario a qualsiasi livello, versando la quota associativa nella misura deliberata.

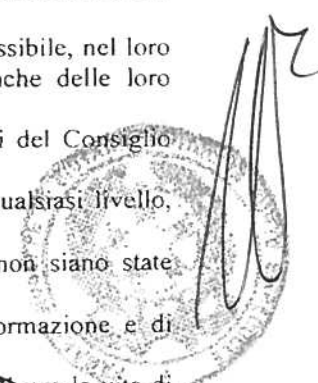
7.6 Nessun socio potrà utilizzare il nome del Consiglio Centrale per iniziative che non siano state deliberate dagli organi competenti.

7.7 I soci per lo svolgimento della propria attività sono tenuti a seguire corsi di formazione e di aggiornamento.

7.8 Ogni socio annualmente rinnoverà pubblicamente la promessa di servire i poveri e vivere la vita di Conferenza.

[Handwritten signature] 2

[Handwritten signature]



Art. 8 VOLONTARI ESTERNI

Eventuali persone che volontariamente e gratuitamente vogliono collaborare con l'associazione svolgendo attività pratiche, non dovranno versare la quota sociale, non avranno alcuno dei diritti specificati all'art. 6.5, non parteciperanno alle riunioni di Conferenza, non effettueranno la visita domiciliare e non saranno eleggibili ad alcuna carica sociale. Il Consiglio Centrale provvederà alla loro copertura assicurativa.

Art. 9 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

9.1 Chi non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, potrà essere esonerato, in via cautelare, dai servizi in seno allo stesso, sospeso da tutte le sue funzioni ed eventualmente espulso, e non potrà agire in nome del Consiglio Centrale in nessuna circostanza.

9.2 Il Presidente della Federazione Nazionale, sentito il Presidente del Consiglio Centrale, assunte le opportune informazioni e sentite le parti interessate, sospende cautelativamente il socio, informa subito il Presidente del Consiglio Centrale perché attivi la necessaria procedura e informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni.

9.3 Il socio sospeso potrà richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, che il suo caso sia esaminato dal Comitato di Conciliazione che deciderà a maggioranza, dopo aver consentito all'interessato di esporre le sue ragioni. Potrà inoltre, nello stesso termine di 60 giorni ricorrere al Presidente Generale Internazionale, dopo la decisione del Comitato di Conciliazione o in alternativa al ricorso stesso.

9.4 Il Comitato di Conciliazione o il Presidente Generale Internazionale potranno revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.

9.5 Il socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio del Consiglio Centrale.

Art. 10 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DELLE CONFERENZE

10.1 Analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente, la Conferenza che non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, può essere sospesa in via cautelare e poi espulsa dalla stessa.

10.2 Si applicano le procedure e le modalità previste all'art. 9.

10.3 La Conferenza sospesa dovrà consegnare al Consiglio Centrale la propria lettera di aggregazione, l'archivio, i libri verbali e contabili, il residuo di cassa e tutte le proprie disponibilità patrimoniali.

Art. 11 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

11.1 Il Consiglio Centrale si avvale per la propria attività di:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentali;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 5.3.

11.2 A tutti i livelli del Consiglio Centrale verranno tenuti il registro delle entrate e uscite. Il Consiglio Centrale dovrà predisporre il rendiconto finanziario o il bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio di previsione. I registri sono conservati nelle rispettive sedi o in altro luogo idoneo deliberato dal Consiglio Centrale o dalle Conferenze.

11.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il relativo rendiconto finanziario o bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

11.4 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

11.5 L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche



attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE

12.1 Le risorse economiche raccolte da una Conferenza o dal Consiglio Centrale sono destinate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzate direttamente o indirettamente a loro favore. Possono essere accantonate solo in funzione di un preciso progetto o di ben individuate spese e comunque non a fini speculativi.

12.2 Ogni articolazione del Consiglio Centrale è tenuta, in base ai propri mezzi, a contribuire alle necessità delle altre. Il Consiglio Centrale potrà chiedere alle Conferenze di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altre Conferenze bisognose od a sostegno di progetti concordati con le prime.

12.3 La Federazione Nazionale potrà chiedere al Consiglio Centrale di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altri Consigli Centrali bisognosi od a favore di iniziative della Confederazione Internazionale nei Paesi più poveri.

12.4 È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai soci saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate.

12.5 In caso di estinzione di una Conferenza i relativi beni saranno trasferiti al Consiglio Centrale.

12.6 In caso di estinzione del Consiglio Centrale il patrimonio residuo sarà devoluto alla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, con le modalità previste dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, o altra normativa al momento vigente.

Art. 13 CARICHE

Tutte le cariche all'interno del Consiglio Centrale sono considerate un servizio ai confratelli ed ai poveri, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

Art. 14 PERSONALE DIPENDENTE

Le qualità di socio e quella di volontario esterno sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Consiglio Centrale.

CAPITOLO II LE CONFERENZE

Art. 15 CONFIGURAZIONE

15.1 Le Conferenze sono il centro dell'azione e della formazione viniziana. In esse si alimenta la vita spirituale dei soci, si mettono in comune le esperienze e si prende collegialmente ogni decisione.

15.2 Le Conferenze si costituiscono normalmente nell'ambito di una comunità, quale una parrocchia od un gruppo di parrocchie, un centro abitato, un'azienda, una scuola, ecc. Sono al servizio della comunità e cercano di stimolarne la crescita nel segno della carità e della solidarietà e per questo collaborano con altri gruppi ed associazioni. Le Conferenze hanno nel Parroco, in altro Sacerdote, in un religioso, una religiosa oppure in un diacono il proprio Consigliere Spirituale, che non può essere eletto ad alcuna carica della Conferenza. In mancanza, il Presidente, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio Centrale, può incaricare un'altra persona che abbia ricevuto un'adeguata formazione.

15.3 Le Conferenze si compongono di un numero di soci superiore a tre e inferiore a trenta. Il Consiglio Centrale delibera gli opportuni accorpamenti o suggerisce divisioni.

15.4 Ogni Conferenza è responsabile delle proprie scelte operative e gestionali. Facendo parte di un unico Consiglio Centrale deve però rimanere unita nello spirito e nelle opere a tutte le altre Conferenze, adeguandosi alle direttive del Consiglio Centrale e della Federazione Nazionale, alimentando nel proprio interno lo spirito societario.

15.5 Ogni Conferenza risponde della propria funzionalità al Consiglio Centrale, con la quale, concorda preventivamente iniziative e progetti diversi dall'attività ordinaria.

15.6 Ogni Conferenza deve valutare, almeno una volta all'anno, il servizio prestato e deve riflettere sul



The bottom of the page features two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp, partially obscured by the ink. The stamp contains text that is mostly illegible due to the ink and the angle of the page, but it appears to be an official seal or stamp of the organization.

modo di migliorarlo. Deve studiare le tipologie delle nuove povertà ed i metodi per identificare ed avvicinare le persone in stato di necessità.

15.7 Ogni Conferenza elabora annualmente un rapporto sulle proprie attività ed un rendiconto economico-finanziario, che verranno trasmessi entro il 28 febbraio, unitamente al versamento delle quote associative, al Consiglio Centrale.

Art. 16 ISTITUZIONE ED ESTINZIONE DI CONFERENZE

16.1 L'istituzione di una Conferenza deve essere deliberata dal Consiglio Centrale.

16.2 L'istituzione deve essere comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, alla Confederazione Generale Internazionale, la quale delibererà l'avvenuta istituzione emettendo una apposita "Lettera di Aggregazione" alla Società.

16.3 Le Conferenze di nuova istituzione devono essere dedicate ad un Santo o Beato Patrono, ad esclusione di San Vincenzo De Paoli e del Beato Antonio Federico Ozanam.

16.4 L'estinzione di una Conferenza è deliberata dal Consiglio Centrale. Verrà comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, sino alla Confederazione Generale Internazionale.

Art. 17 RIUNIONI DELLE CONFERENZE

17.1 Le riunioni debbono tenersi ogni settimana o al massimo ogni due settimane, in spirito di fraternità, semplicità e gioia cristiana.

17.2 Ogni decisione viene adottata a maggioranza dei presenti.

17.3 Della riunione e delle decisioni adottate è redatto apposito verbale, conservato nella sede o in altro luogo idoneo deliberato dalla Conferenza.

17.4 Ogni riunione deve sempre comprendere i seguenti punti:

- a) La preghiera di inizio e di fine;
- b) Una lettura spirituale, che i presenti sono invitati a commentare, o una meditazione partecipata;
- c) La lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente;
- d) La lettura e l'approvazione dei conti presentati dal Tesoriere, con indicazione dei fondi disponibili e delle spese effettuate;
- e) La relazione delle visite fatte alle famiglie ed alle persone nel bisogno seguita da una discussione volta a sempre migliorare i servizi resi dalla Conferenza;
- f) L'assegnazione da parte del Presidente, sentiti tutti i presenti, delle visite e dei compiti da effettuarsi prima della riunione successiva. Le visite saranno effettuate preferibilmente da due persone;
- g) Una colletta segreta;
- h) L'esame della eventuale corrispondenza;
- i) Informazione su avvenimenti societari a tutti i livelli;
- j) Informazione su avvenimenti sociali, ecclesiali, amministrativi e politici riguardanti gli ambiti di intervento della Conferenza.

Art. 18 PRESIDENTE

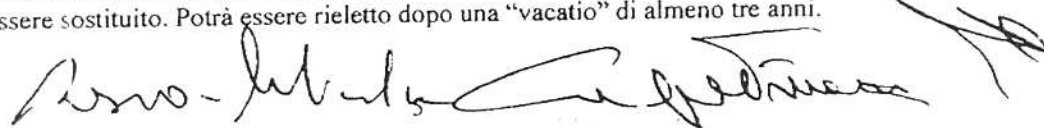
18.1 Ogni Conferenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto, nel corso di una riunione appositamente convocata, il proprio Presidente. Per la validità dell'elezione, è necessario che abbiano votato almeno i due terzi degli aventi diritto e che l'eletto abbia superato la metà delle preferenze espresse.

18.2 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni al Consiglio Centrale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro della Conferenza entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Presidente uscente ed a quello eletto.

18.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

18.4 Il Presidente è il rappresentante della Conferenza. È eleggibile qualsiasi socio maggiorenne, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta.

18.5 L'incarico ha la durata di tre anni. Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta, per ugual periodo. Successivamente, allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, dovrà essere sostituito. Potrà essere rieletto dopo una "vacatio" di almeno tre anni.



18.6 L'incarico è incompatibile con la posizione di "ordinato in sacris" e con incarichi di carattere politico. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente è sospeso dalla sua funzione e sostituito dal Vice Presidente sino alla data delle elezioni stesse.

18.7 Non è consentito essere contemporaneamente Presidente di più Conferenze, o di una Conferenza e del Consiglio Centrale.

18.8 Il Presidente:

- a) propone entro la riunione successiva alla sua elezione le candidature del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, ed eventuali altri collaboratori che saranno eletti dai membri della Conferenza tra i suoi membri;
- b) è il responsabile della compilazione del rendiconto morale e finanziario annuale;
- c) coordina l'attività della Conferenza e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla stessa.

Art. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che gli impediscono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

Art. 20 TESORIERI

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Conferenza, nei modi deliberati dalla stessa e in ogni caso tenendole rigorosamente separate da quelle personali.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalità complete dei soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Società, comunicandole anche al Consiglio Centrale, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 22 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

22.1 Alla scadenza del mandato del Presidente, se la Conferenza non ha provveduto alle elezioni, lo stesso decade dalla carica.

22.2 Il Presidente di Conferenza può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci della propria Conferenza. Copia del verbale della riunione in cui sia accolta la richiesta di rimozione, deve essere immediatamente trasmessa al Consiglio Centrale.

22.3 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un membro della Conferenza e posta all'Ordine del Giorno della riunione successiva.

22.4 Il Presidente della Federazione Nazionale Italiana potrà, sentito il presidente del Consiglio Centrale, rimuovere dal suo incarico per gravi motivi un Presidente di Conferenza. Quest'ultimo cesserà immediatamente di esercitare le sue funzioni e potrà ricorrere contro la decisione al Comitato di Conciliazione Nazionale o al Presidente Generale Internazionale, analogamente a quanto previsto all'art. 9.

22.5 In tutte le ipotesi previste nel presente articolo, il Presidente sarà surrogato dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 23 DIMISSIONI E RIMOZIONE DEL VICE PRESIDENTE, DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO

Si applica al Vice Presidente, al Tesoriere ed al Segretario la procedura di rimozione prevista per il Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere verranno



immediatamente effettuate nuove elezioni.
Il mandato del nuovo eletto terminerà assieme a quello del Presidente.

CAPITOLO III

CONSIGLIO CENTRALE, COORDINAMENTO REGIONALE E FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 24 CONSIGLIO CENTRALE

24.1 Il Consiglio Centrale deve comprendere almeno cinque Conferenze, composte complessivamente da almeno quaranta soci, salvo che sia stata ottenuta una deroga a tale limite da parte della Federazione Nazionale.

24.2 Il Consiglio Centrale può nominare Responsabili di zona o di settore di attività, aventi compiti di coordinamento e di raccordo con il Consiglio Centrale.

24.3 Sono Organi del Consiglio Centrale:

- l'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato di Conciliazione.

Art. 25 COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI

25.1 Quando nella regione esistono almeno tre Consigli Centrali verrà costituito un Coordinamento Regionale.

25.2 Quando nella regione esistono meno di tre Consigli Centrali gli stessi si uniranno ai Consigli Centrali di una regione limitrofa costituendo un Coordinamento Interregionale, salvo che nelle isole.

25.3 I Consigli Centrali con più di 100 soci esistenti in regioni prive di altri Consigli Centrali o nelle isole potranno non entrare in alcun coordinamento Regionale o Interregionale. I loro Presidenti faranno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.

25.4 Qualora in una regione esistano almeno otto Consigli Centrali e vi sia necessità di avere rapporti con enti a livello regionale, potrà essere costituita una Federazione Regionale. A tutti gli effetti interni della Federazione Nazionale, il Presidente della Federazione Regionale sarà equiparato al Coordinatore Regionale o Interregionale.

25.5 I compiti e le funzioni dei Coordinamenti o delle Federazioni Regionali sono specificati nello Statuto della Federazione Italiana.

Art. 26 FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

L'unità tra tutte le Conferenze ed i Consigli Centrali d'Italia è assicurata dalla Federazione Nazionale Italiana.

Art. 27 COMPITI DEL CONSIGLIO CENTRALE

27.1 Il Consiglio Centrale è al servizio delle Conferenze per aiutarle a realizzare gli obiettivi statuari. Rispetta le linee guida deliberate dalla Federazione Nazionale Italiana, a cui risponde della propria funzionalità.

27.2 Il Consiglio Centrale:

- a) anima, sostiene ed incoraggia l'azione delle Conferenze, e coordina l'attività delle Conferenze impossibilitate a perseguire le finalità proprie, ricercando le eventuali risorse umane per il loro raggiungimento;
- b) promuove la loro partecipazione alla vita della chiesa locale e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti al loro livello;
- c) mantiene costanti rapporti con le Conferenze, visitandole con frequenza e riunendole periodicamente tra loro; verifica inoltre la loro operatività;
- d) cura la formazione dei vincenziani, mediante corsi organizzati in proprio o promossi da altri organismi pubblici o privati, nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Federazione Nazionale Italiana;



- e) suscita la creazione di nuove Conferenze;
- f) gestisce servizi ed opere rispondenti agli scopi del Consiglio Centrale, direttamente o tramite una Conferenza all'uopo delegata;
- g) favorisce la nascita di nuove iniziative;
- h) collabora con le istituzioni pubbliche e private operanti al proprio livello;
- i) partecipa, al suo livello territoriale, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altri enti del Terzo settore, collaborando con gli stesse per la realizzazione di iniziative comuni ove necessario ne promuove la creazione;
- j) può curare la pubblicazione di periodici, stampati e sussidi audiovisivi finalizzati agli scopi della Società di San Vincenzo De Paoli;

Art. 28 ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO CENTRALE

28.1 L'Assemblea del Consiglio Centrale, composta da tutti i soci, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

28.2 L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

28.3 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.

28.4 L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta anche elettronica, almeno quindici giorni prima all'indirizzo indicato dal socio, facendo fede la data di spedizione.

28.5 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, almeno il giorno successivo, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Qualora il Consiglio Centrale sia composto da un numero di soci inferiori a cinquecento, nessuno potrà avere più di tre deleghe. Qualora invece i soci siano cinquecento o più, ciascuno potrà avere fino a cinque deleghe.

28.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

28.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescrive il presente Statuto o lo richiedano almeno due dei suoi soci.

28.8 L'Assemblea del Consiglio Centrale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente e gli altri organi del Consiglio Centrale, stabilendo il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- b) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione, valutando almeno una volta all'anno il servizio fornito e ricercando ogni possibile miglioramento con particolare attenzione ai nuovi tipi di povertà;
- c) approvare i rendiconti economico-finanziari o i bilanci consuntivi e preventivi, nei quali debbono comparire i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- d) deliberare l'entità delle quote sociali, escluse quelle di spettanza della Federazione Nazionale Italiana e della Confederazione Generale Internazionale;
- e) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione, oppure deliberare di utilizzare l'esistente Comitato di Conciliazione Nazionale;
- f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, qualsiasi spesa eccedente il limite stabilito dalla stessa Assemblea con propria delibera;
- g) deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore, dandone comunicazione alla Federazione Nazionale;
- h) deliberare lo scioglimento del proprio Consiglio Centrale con le maggioranze previste dalla legge;
- i) deliberare le modifiche allo Statuto con le modalità previste all'art. 43;
- j) eleggere i membri dell'Organo di Controllo, ove esistente, come previsto all'art. 38;
- k) deliberare l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti; la votazione avverrà a scrutinio segreto.
- m) approvare eventuali regolamenti per lo svolgimento dei lavori assembleari.





Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CENTRALE

29.1 Il Presidente del Consiglio Centrale è eletto dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta. Il suo mandato dura tre anni.

29.2 Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta per ugual periodo. Allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, solo in casi eccezionali, e dopo aver tentato inutilmente di effettuare le elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale potrà richiedere alla Federazione Nazionale di prorogare il mandato del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza per un anno.

29.3 Con adeguato anticipo l'Ufficio di Presidenza Consiglio Centrale nomina una Commissione Elettorale composta da tre soci, che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempi e modi della votazione.

29.4 Il voto deve avvenire a scrutinio segreto in una Assemblea appositamente convocata o a mezzo posta.

29.5 La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede, compila il verbale di elezione e lo trasmette unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto fornito dal Consiglio Centrale, alla lista elettorale contenente le annotazioni di avvenuta partecipazione al voto, alla Federazione Nazionale. Copia del verbale viene inviata anche al Coordinatore Regionale. Le schede elettorali dovranno essere conservate dal Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato, a disposizione per eventuali verifiche.

29.6 Nel caso che in cui alla prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, la votazione dovrà essere ripetuta nella stessa Assemblea, restringendo la scelta tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti, bastando per essere eletto la maggioranza dei votanti.

29.7 Il Presidente della Federazione Nazionale, coadiuvato dal Segretario verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro del Consiglio Centrale entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo alla Commissione Elettorale ed al Presidente eletto.

29.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

29.9 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Consiglio Centrale e:

- a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Centrale e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, dopo aver consultato i membri del proprio Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- g) rappresenta legalmente il Consiglio Centrale nei confronti di terzi ed in giudizio;
- h) è membro di diritto del Coordinamento Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e dell'Assemblea della Federazione Nazionale;
- i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorità religiosa;
- j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali delle Conferenze e, dopo averne informato l'Ufficio di Presidenza, li trasmette con un commento al Coordinamento Regionale/Interregionale o alla Federazione Regionale;
- k) potrà stabilire dei limiti di spesa oltre i quali le Conferenze dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale o di un esperto da lui designato;
- l) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, le Conferenze, intervenendo almeno una volta all'anno alle loro riunioni, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;
- m) potrà in qualsiasi momento avere accesso ad ogni tipo di corrispondenza che la Conferenza abbia spedito a nome della Società;
- n) promuove lo spirito vincenziano presso i giovani, eventualmente nominando un incaricato di età preferibilmente inferiore ai trentacinque anni;
- o) autorizza il rimborso delle spese sostenute dai soci in conformità a quanto previsto all'art. 12.4.

29.10 In caso di morte, assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice

Presidente, analogamente a quanto previsto all'art. 19.

29.11 Si applicano al Presidente del Consiglio Centrale gli articoli 8.6 e 22, sostituendo "Consiglio



Centrale" a "Conferenza". Il Presidente del Consiglio Centrale sarà inoltre dichiarato decaduto qualora non convochi regolarmente l'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza del proprio Consiglio Centrale o non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Coordinamento Regionale o a tre assemblee consecutive della Federazione Nazionale Italiana. In tutte le ipotesi sopra previste, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

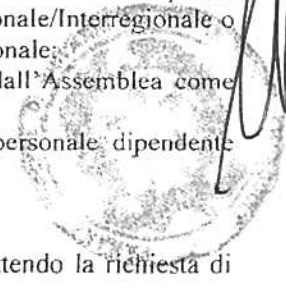
Art. 30 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALI

- 30.1 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio Centrale, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, oltre ad almeno un altro socio. I suoi componenti diversi dal Presidente sono eletti tra i soci dall'Assemblea nella stessa riunione e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente nell'articolo precedente. La durata del loro incarico è di tre anni, sempre rinnovabili. Qualora il Presidente non termini il suo mandato, verrà eletto unitamente al successore, un nuovo Ufficio di Presidenza.
- 30.2 Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza, i Responsabili di zona o di settore di attività, se esistenti, senza diritto di voto.
- 30.3 Può far parte dell'Ufficio di Presidenza qualsiasi socio maggiorenne, che non sia coniuge o parente in linea retta con il Presidente.
- 30.4 L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 30.5 La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.
- 30.6 L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti.
- 30.7 L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui il presente Statuto prescriva maggioranze diverse.
- 30.8 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo richieda un membro.
- 30.9 Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente saranno dichiarati decaduti in caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Ufficio stesso e potranno essere rimossi con la stessa procedura prevista all'art. 23 con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea del Consiglio Centrale.
- 30.10 In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un membro dell'Ufficio di Presidenza diverso dal Presidente, il Presidente stesso provvederà alla sua provvisoria sostituzione e l'Assemblea eleggerà il nuovo componente, nella prima riunione utile.

Art. 31 COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il Presidente in ogni sua attività;
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario o il bilancio consuntivo, nonché il bilancio annuale di previsione corredati dalle relazioni del Tesoriere, da sottoporre entrambi all'Assemblea del Consiglio Centrale;
- c) predisporre le linee guida annuali da sottoporre all'Assemblea;
- d) attuare le linee guida approvate dall'Assemblea;
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea del Consiglio Centrale;
- f) deliberare la stipula di convenzioni con l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi e normative statali e regionali, quando è necessario ed utile per gestire servizi e/o realizzare progetti. Delle convenzioni stipulate dal Consiglio Centrale deve essere data preventiva informazione al Coordinatore Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e poi trasmessa copia al Presidente della Federazione Nazionale;
- g) deliberare spese anche di straordinaria amministrazione entro il limite stabilito dall'Assemblea come previsto all'art. 28.8 lett. f);
- h) deliberare l'assunzione, il licenziamento e stabilire le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze del Consiglio Centrale stesso;
- i) nominare i membri della Commissione Elettorale, come previsto all'art. 29.3;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- k) deliberare l'istituzione di nuove Conferenze operanti nel proprio territorio, trasmettendo la richiesta di aggregazione come previsto all'art. 16.2;



- l) deliberare la chiusura delle Conferenze, comunicandolo alla Federazione Nazionale;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) decidere di agire o resistere in giudizio nonché transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione;
- o) deliberare l'accettazione di eredità con beneficio di inventario e donazioni;
- p) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità del Consiglio Centrale, che non siano di competenza specifica di altri organi.

ART. 32 VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO CENTRALE

Il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario svolgono rispettivamente le funzioni specificate agli articoli 19, 20 e 21.

Art. 33 GRUPPI DI SERVIZIO

33.1 Nell'ambito del Consiglio Centrale possono essere costituiti gruppi che svolgono attività particolari o curano l'approfondimento di specifiche problematiche con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza alle altre Conferenze, per le quali rappresentano supporto e punto di riferimento.

33.2 La loro costituzione deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza e ne deve essere data informazione all'Assemblea ed al Coordinamento Regionale.

Art. 34 OPERE E STRUTTURE OPERATIVE INTERNE

All'interno del Consiglio Centrale possono esistere opere o strutture gestite direttamente dal Consiglio Centrale stesso o tramite proprie Conferenze, che non possono svolgere attività commerciale.

Art. 35 DELEGATI REGIONALI GIOVANI

Tutti i soci di età inferiore ai trentacinque anni, parteciperanno all'elezione di un Delegato Regionale Giovani del Coordinamento Regionale o Interregionale o Federazione Regionale, il quale farà parte di diritto del Comitato Nazionale Giovani della Federazione Nazionale.

Il Delegato Regionale Giovani, è eletto con le modalità previste nell'articolo 27.12 dello Statuto della Federazione Nazionale.

CAPITOLO IV CONSIGLIERE SPIRITUALE

Art. 36 CONSIGLIERE SPIRITUALE

Il Consiglio Centrale deve essere assistito da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti, i religiosi, le religiose oppure i diaconi, in accordo con la competente autorità religiosa.

Art. 37 COMPITI

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola custodisce e promuove la comunione all'interno del Consiglio Centrale.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni delle Conferenze e del Consiglio Centrale. Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Il Consigliere Spirituale del Consiglio Centrale può promuovere incontri con i Consiglieri Spirituali delle varie Conferenze.

CAPITOLO V ALTRI ORGANI STATUTARI



Art. 38 ORGANO DI CONTROLLO

38.1 Qualora il Consiglio Centrale sia iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore dovrà avere un Organo di Controllo – monocratico o collegiale – eletto dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.

38.2 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

38.3 L'Organo di Controllo esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 39 COMITATO DI CONCILIAZIONE

39.1 Il Comitato di Conciliazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, preferibilmente tra soci con adeguata anzianità vincentiana e competenze legali. Gli eletti non dovranno ricoprire nessuna carica all'interno del Consiglio Centrale. Qualora il Consiglio Centrale non sia in grado di eleggere quest'organo, potrà affidarne i compiti al Comitato di Conciliazione Nazionale.

39.2 Il Comitato di Conciliazione è l'organo competente per deliberare l'espulsione di un socio nei casi previsti all'art. 9.

39.3 Ogni socio ed ogni Conferenza potrà ricorrere al Comitato di Conciliazione per dirimere eventuali controversie interne al Consiglio Centrale, oltre che per tutti i casi previsti nel presente Statuto.

39.4 Tutti i soci, avendo accettato di far parte del Consiglio Centrale e nel rispetto del suo buon nome e delle finalità che la ispirano, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione.

39.5 Il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede civile comporterà l'espulsione automatica dal Consiglio Centrale del socio che l'ha proposta.

Art. 40 LASCITI E DONAZIONI

40.1 Il Consiglio Centrale può beneficiare di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari, se regolarmente iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, tenendo comunque conto delle deliberazioni in materia emanate dall'Assemblea Nazionale.

40.2 Nel caso in cui il Consiglio Centrale non sia invece iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, l'acquisizione di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari dovrà avvenire tramite l'organismo appositamente costituito, al momento denominato "Associazione la San Vincenzo", riconosciuta con D.P.R. 1532 del 18/12/61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1962, attualmente con sede a Milano – Via Pisacane, 32.

40.3 Il Consiglio Centrale qualora sia beneficiario di beni immobili intestati a l'Associazione la San Vincenzo" diventerà socio di quest'ultima e sarà tenuto al pagamento delle quote regolarmente deliberate ed a rimborsare tutte le spese gestionali afferenti agli immobili.

40.4 In ogni caso la vendita di un bene immobile dovrà essere preventivamente deliberata dal Consiglio Centrale, nel corso di un'Assemblea appositamente convocata in cui otenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, ed autorizzata dal Presidente della Federazione Nazionale Italiana.

Art. 41 EVENTI VINCENZIANI

Il Consiglio Centrale celebrerà comunitariamente le cerimonie liturgiche vincenziane durante l'anno.

Art. 42 RISPETTO DELLE LEGGI

Il Consiglio Centrale è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

Art. 43 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto del Consiglio Centrale potrà essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno due

 12

terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa autorizzazione in tal senso della Federazione Nazionale Italiana.

ART. 44 REGOLAMENTO

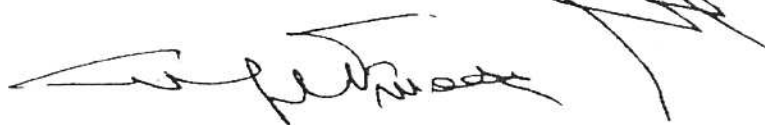
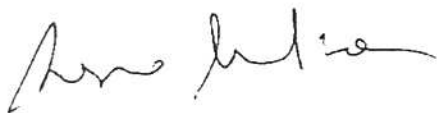
Qualora il Consiglio Centrale rediga un proprio regolamento, come consentito all'art. 28.8 lett. m, esclusivamente integrativo del presente Statuto, lo stesso dovrà essere approvato dall'Assemblea con le stesse modalità previste per lo Statuto e trasmesso al Presidente della Federazione Nazionale.

ART. 45 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente Statuto è conforme allo schema di Statuto approvato dalla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, il quale, a sua volta, l'ha ricevuto in data 4 marzo 2019 l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato. I tre documenti formano un unico documento legale.

ART. 46 DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

La presente versione dello Statuto modifica e sostituisce quello approvato in data 30 Aprile 2019 e troverà applicazione a partire dal momento in cui diverrà operativo l'istituendo l'Registro Unico del Terzo Settore; da tale data la precedente versione cesserà di avere ogni efficacia.



La presente copia fotostatica, composta di N. 22 fasciate
è conforme all'originale e si rilascia per GLI USI CONSENTITI
MAI CESSA. PORTO EMERODICE 10 GENNAIO 2020